

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2013, n. 17

Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità**

1. La Regione del Veneto, per la tutela e la garanzia del consumatore, per lo sviluppo sostenibile delle attività produttive, nonché per impedire lo sfruttamento delle risorse umane, dell'ambiente e della comunità, favorisce azioni atte a:

- a) portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative e pubblicitarie, le caratteristiche e l'elevato livello qualitativo dei beni e servizi offerti in Veneto, nonché i relativi criteri di valutazione della qualità;
- b) sviluppare un elevato livello qualitativo dei prodotti, dei processi produttivi e dei servizi delle imprese e il rispetto di parametri di responsabilità sociale delle imprese stesse;
- c) garantire ai consumatori finali il rispetto dei livelli qualitativi dichiarati per i prodotti, per i processi produttivi ed i servizi certificati dal marchio di cui all'articolo 2;
- d) promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita dei prodotti e dei servizi certificati dal marchio di cui all'articolo 2;
- e) assicurare la tutela, anche legale, dei diritti di proprietà industriale, come definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e successive modificazioni, delle imprese che aderiscono al marchio di cui all'articolo 2.

Art. 2**Marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per la valorizzazione dei prodotti e dei servizi con un elevato standard qualitativo controllato, la Giunta regionale è autorizzata a proporre domanda per la registrazione del marchio "Qualità Veneto", marchio collettivo di qualità con indicazione d'origine. La Giunta regionale è autorizzata, anche tramite procedure ad evidenza pubblica, ad individuare il logo che contraddistingue il marchio di qualità.

2. Il marchio di cui al comma 1 trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità dei prodotti e dei servizi.

3. Il marchio di qualità risponde alle prescrizioni di cui alla normativa europea sugli aiuti di Stato ed alla normativa europea in tema di etichettatura e pubblicità dei prodotti.

4. Il marchio è apposto sui prodotti e servizi che rispondono a criteri qualitativi determinati con riferimento ai metodi di produzione e alle loro caratteristiche.

5. Il marchio è depositato anche nella versione inglese al fine di renderne efficace l'utilizzo anche da parte delle imprese che esportano i propri prodotti e servizi sui mercati internazionali.

Art. 3**Ambito di applicazione**

1. La presente legge si applica ai prodotti e ai servizi delle imprese, contrassegnati da un marchio collettivo così come disciplinato dall'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni, da un marchio comunitario collettivo così come disciplinato dagli articoli da 66 a 74 del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, e/o da un marchio internazionale e/o da un marchio collettivo depositato e registrato in altri Paesi.

Art. 4**Titolarità del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"**

1. La Regione del Veneto è titolare e detiene il marchio di qualità di cui agli articoli da 1 a 3.

Art. 5**Programma aperto di controllo della qualità e della responsabilità sociale d'impresa**

1. La qualità dei prodotti e dei servizi contrassegnati dal marchio di cui all'articolo 2 e la responsabilità sociale delle imprese licenziatarie sono garantite attraverso un programma aperto di controllo della qualità e della responsabilità sociale d'impresa.

2. Il programma aperto di controllo della qualità dei prodotti e dei servizi e della responsabilità sociale delle imprese licenziatarie di cui al comma 1 è finalizzato a verificare nei soggetti utilizzatori del marchio la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'uso del medesimo nonché il rispetto dello specifico disciplinare di riferimento per il prodotto o servizio su cui è applicato.

3. Il programma aperto di controllo della qualità e della responsabilità sociale d'impresa per ogni categoria di prodotti e di servizi è eseguito da un organismo di controllo indipendente, accreditato e abilitato a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee ed individuato dalla Giunta regionale. Il programma di controllo è attuato in osservanza dei disciplinari previsti per le varie categorie di prodotti e di servizi.

Art. 6**Programmazione**

1. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare:
 - a) il programma annuale di promozione;
 - b) la ripartizione dei mezzi finanziari annuali per l'attuazione delle iniziative previste dall'articolo 11.

Art. 7**Comitato per la qualità**

1. La Giunta regionale nomina, sentita la competente commissione consiliare, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, il comitato per la qualità e ne determina anche la composizione.

2. Il comitato per la qualità:

- a) individua i prodotti e i servizi o le categorie di prodotti e di servizi disciplinati dal marchio di cui all'articolo 2;
- b) approva i modelli dei disciplinari di produzione ed i regolamenti d'uso del marchio proposti dalle commissioni tecniche e le loro eventuali modifiche;
- c) aggiorna il registro dei disciplinari di produzione, recanti i criteri qualitativi e di origine validi per le varie categorie di prodotti e servizi, previsti dall'articolo 9;
- d) prescrive le linee guida per l'unitarietà dell'azione di marketing della qualità, che costituiscono anche la base per il programma di marketing annuale;
- e) coordina le azioni di marketing che riguardano più prodotti e servizi.

Art. 8**Commissioni tecniche**

1. La Giunta regionale nomina, sentita la competente commissione consiliare, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni, una commissione tecnica per ciascun prodotto o servizio o categoria di prodotti o di servizi e imprese ai quali è riconosciuta la possibilità di utilizzare il marchio di cui all'articolo 2.

2. Le commissioni tecniche:

- a) predispongono i disciplinari di produzione, i regolamenti d'uso del marchio, i modelli di contratto di licenza d'uso e le relative modifiche e li sottopongono all'approvazione del comitato per la qualità di cui all'articolo 7;
- b) predispongono i programmi annuali per la pubblicizzazione dei prodotti e dei servizi;
- c) determinano le modalità e le percentuali con cui gli utilizzatori del marchio sono tenuti a partecipare, nel rispetto del diritto europeo, alle spese annuali per la pubblicizzazione dei prodotti e dei servizi.

3. Si può prescindere dalla costituzione di una commissione tecnica, se il comitato per la qualità incarica dello svolgimento dei compiti indicati nel presente articolo un organismo già operativo per una determinata categoria di prodotti o di servizi.

Art. 9**Disciplinare**

1. Per ciascun prodotto o servizio o ciascuna categoria di prodotti o di servizi e di imprese l'elaborazione di uno specifico disciplinare è condizione indispensabile per ottenere l'autorizzazione all'uso del marchio di qualità con indicazione di origine di cui all'articolo 2.

2. Per ciascun prodotto o servizio o ciascuna categoria di prodotti o di servizi e di imprese individuati dal comitato per la qualità, la commissione tecnica di cui all'articolo 8 elabora uno specifico disciplinare. Il comitato per la qualità approva il disciplinare.

Art. 10

Uso del marchio e relativo contratto

1. Il diritto a utilizzare il marchio di qualità può essere concesso a tutte le imprese individuali, società di persone, società di capitali e consorzi di imprese che rispettano il disciplinare.

2. La Giunta regionale approva la procedura per l'utilizzo del marchio e ne disciplina le modalità di concessione in uso, anche allegando uno schema tipo di convenzione che regola i rapporti tra la Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio.

3. La richiesta di utilizzare il marchio di qualità e la concessione del diritto ad utilizzarlo non possono essere soggetti a pagamento, nemmeno a titolo di compartecipazione alle spese di istruttoria, certificazione, controllo e gestione del marchio.

Art. 11

Misure di sostegno

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 possono essere promosse le seguenti iniziative, conformemente al diritto comunitario:

- a) campagne informative rivolte ai consumatori;
- b) azioni promozionali della commercializzazione;
- c) azioni pubblicitarie;
- d) misure dirette all'attuazione dei programmi di controllo di qualità.

2. Nelle azioni pubblicitarie pubbliche o sovvenzionate con contributi pubblici che utilizzano un marchio di qualità autorizzato dall'Unione europea è ammesso fare riferimento all'origine geografica del prodotto o servizio, purché il messaggio principale sia riferito al rispetto dei criteri di qualità.

3. Non vengono promosse azioni pubblicitarie a favore di singoli imprenditori o che nominano una determinata impresa o i prodotti o i servizi della medesima. Nessuna azione pubblicitaria promossa può nominare una determinata impresa o i prodotti o i servizi della medesima.

4. Le attività di cui al presente articolo possono essere attuate direttamente dalla Regione del Veneto o, su incarico della stessa, da Unioncamere del Veneto in collaborazione con istituti, enti o associazioni attivi nei rispettivi settori.

Art. 12

Contributi

1. Per le iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, la Giunta regionale può concedere contributi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea sugli aiuti di Stato.

2. L'atto deliberativo che determina i criteri per la concessione dei contributi è sottoposto al parere della competente commissione consiliare.

Art. 13

Elenco dei licenziatari, registro dei disciplinari di produzione e raccolta dei regolamenti d'uso del marchio

1. Presso Unioncamere, previa intesa tra la medesima e la Giunta regionale, sono tenuti l'elenco dei soggetti licenziatari del marchio, di cui all'articolo 2, suddiviso per categoria di prodotto o di servizio, il registro dei disciplinari di produzione e la raccolta dei regolamenti d'uso del marchio.

Art. 14

Vigilanza

1. La Giunta regionale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, dei disciplinari e dei contratti di licenza d'uso del marchio. La Giunta regionale può affidare il predetto compito ad altro soggetto pubblico, in possesso della professionalità necessaria, previa stipulazione di un'apposita convenzione.

Art. 15

Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, nel rispetto dei principi e dei criteri informativi di cui alla presente legge, adotta un regolamento, ai sensi degli articoli 19, comma 2, e 54, comma 2, dello Statuto, recante le relative disposizioni esecutive e di attuazione.

Art. 16 **Abrogazioni e norme finali**

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15 sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di legge regionale:

- a) articoli da 1 a 15 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali";
- b) articoli da 11 a 15 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio";
- c) articoli 5 e 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo".

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15 ogni richiamo alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 16, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito alla presente legge.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15 cessano di avere applicazione le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- a) deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2005, n. 3049 "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica. Disciplina dell'uso del marchio turistico regionale. Deliberazione n. 2679 del 6 agosto 2004";
- b) deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 2382 "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica. Integrazioni alla disciplina dell'uso del marchio turistico regionale di cui alla deliberazione n. 3049 del 18 ottobre 2005";
- c) deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2007, n. 1980 "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica. Integrazioni alla disciplina dell'uso del marchio turistico regionale di cui alla deliberazione n. 3049 del 18 ottobre 2005";
- d) deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2008, n. 2642 "Estensione dell'uso del marchio turistico regionale agli operatori del settore agricolo e agroalimentare e a prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 2382 del 1° agosto 2006".

Art. 17 **Disposizioni finanziarie**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 5, 11 e 12 della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0051 "Tutela dei marchi e delle produzioni tipiche" mediante prelevamento di pari importo dal fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, allocato nell'upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" del bilancio di previsione 2013.

Art. 18 **Notifica alla Commissione europea**

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dell'avviso dell'esame positivo da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La Regione del Veneto trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione riguardante le informazioni su tutte le misure inerenti le iniziative di cui all'articolo 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 luglio 2013

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Titolarità del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"
- Art. 5 - Programma aperto di controllo della qualità e della responsabilità sociale d'impresa
- Art. 6 - Programmazione
- Art. 7 - Comitato per la qualità
- Art. 8 - Commissioni tecniche
- Art. 9 - Disciplinare
- Art. 10 - Uso del marchio e relativo contratto
- Art. 11 - Misure di sostegno
- Art. 12 - Contributi
- Art. 13 - Elenco dei licenziatari, registro dei disciplinari di produzione e raccolta dei regolamenti d'uso del marchio
- Art. 14 - Vigilanza
- Art. 15 - Disposizioni di attuazione
- Art. 16 - Abrogazioni e norme finali
- Art. 17 - Disposizioni finanziarie
- Art. 18 - Notifica alla Commissione europea.

Dati informativi concernenti la legge regionale 23 luglio 2013, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 aprile 2010, dove ha acquisito il n. 23 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Caner, Baggio, Bassi, Bozza, Cappon, Cenci, Conte, Corazzari, Finco, Finolzzi, Furlanetto, Lazzarini, Manzato, Possamai, Sandri, Stival, Tosato e Toscani;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 maggio 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Sandro Sandri, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Roberto Fasoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 luglio 2013, n. 17.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Sandro Sandri, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

è noto che il fenomeno della globalizzazione ha favorito la crescita progressiva delle relazioni e degli scambi a livello mondiale in diversi ambiti, il cui effetto primo è stato una decisa convergenza economica tra i Paesi del mondo, a vantaggio di uno sviluppo e una ricchezza mondiali, però, non sempre rispettosi del cosiddetto sviluppo sostenibile e della coesione sociale. La globalizzazione, cioè, è stata attuata talvolta senza assumere dentro i criteri del commercio internazionale un limite allo sfruttamento delle risorse umane e ambientali, senza regole chiare e uguali per tutti. Tale fenomeno, pertanto, se non opportunamente regolato, può provocare effetti negativi a medio lungo termine. Insomma, "la globalizzazione non è in sé malvagia, ma necessita di forti regole che prevengano i suoi effetti disordinati su scala planetaria" come affermato da Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia e già Senior Vice Presidente della Banca Mondiale.

Tra i possibili, e sicuramente probabili, effetti negativi della globalizzazione figura anche quello del meccanismo produttivo che premia la quantità al minor costo possibile con la conseguente diminuzione della qualità dei prodotti e i connessi rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori oltre che i rischi di dumping sociale, ambientale.

A livello comunitario numerose sono le norme che stanno offrendo sempre più importanti garanzie al consumatore, soprattutto in campo agroalimentare (DOP, IGP, DOC ecc.), ma non solo. Infatti, sono attualmente in discussione alcune proposte di atti legislativi comunitari che, avendo come obiettivo la maggiore tutela del consumatore, prevedono di indicare obbligatoriamente l'origine sui prodotti.

Ciò che si desidera è mettere in grado il consumatore di identificare specifiche proprietà, caratteristiche, tipicità, peculiarità e unicità del prodotto, nonché le modalità e la qualità dei relativi processi produttivi. Si vuole, cioè, garantire al consumatore che il prodotto, che ha acquistato a un prezzo magari più elevato della media, è stato realizzato con precise regole per garantirne la qualità e la responsabilità sociale. In questo

modo si vuole allo stesso tempo garantire la salute dei consumatori, l'ambiente e la comunità e salvaguardare le imprese, in particolare le PMI, dal pericoloso meccanismo della rincorsa al costo più basso a scapito della qualità che rischia di estrometterle dal mercato.

Per raggiungere tale importante obiettivo occorre uno sforzo ed un impegno anche a livello regionale: per questo motivo alcune regioni europee e, in Italia, l'Alto-Adige-Sudtirolo, hanno approvato leggi per la creazione di marchi di qualità e di origine come quello che si vuole proporre e realizzare in Veneto con la presente proposta di legge. Va evidenziato, inoltre, che leggi simili sono state approvate dall'UE sia sotto il profilo della conformità al diritto europeo, sia sotto quello del rispetto della normativa sulla concorrenza.

La titolarità del marchio da parte della Regione avrebbe l'effetto di fornire una forte garanzia di qualità ai consumatori e una buona visibilità ai produttori, grazie alla rinomanza del Veneto e di Venezia a livello nazionale e internazionale. Come dimostrato da numerosi studi, infatti, Venezia è la città italiana più conosciuta all'estero e vi è quindi una forte associazione tra la cultura e la qualità italiana e la nostra regione.

Su questo aspetto è inoltre da rilevare che il ruolo dell'Ente pubblico (nel caso di questa proposta di legge rappresentato dalla Regione e dal sistema camerale) si sostanzia anche in investimenti a favore dell'adozione e della promozione del marchio di qualità, promozione che diventerebbe uno dei vantaggi per cui le aziende accetterebbero le severe regole dei disciplinari che verranno definiti per categorie di prodotto o servizio.

Non è da sottovalutare, altresì, l'effetto di promozione che avvantaggerebbe soprattutto le imprese più piccole e più svantaggiate dalle regole del mercato globale. La presente proposta di legge si pone, infatti, l'obiettivo di tutelare queste piccole imprese, che hanno pochi mezzi per difendersi dalla concorrenza sleale. Valore aggiunto del marchio, sul fronte dei contenuti, proprio per garantire un'effettiva efficacia del marchio per il sistema imprenditoriale locale, sarà il confronto con le imprese e le associazioni dei consumatori, principali target del provvedimento, nella definizione della legge e dei disciplinari.

Riassumendo, con la presente proposta di legge si intende:

- affrontare alcune conseguenze negative legate alla cosiddetta globalizzazione con particolare riferimento al dumping sociale e ambientale, alla tutela del consumatore e alla concorrenza sleale extra europea;
- rafforzare il dialogo fra le imprese e i consumatori consentendo ai consumatori stessi di avere adeguate informazioni sui prodotti da acquistare al fine di tutelarne la salute e la chiara e trasparente conoscenza;
- aiutare le imprese più piccole a disporre di un marchio che permetta loro di compensare la difficoltà di disporre di marchi d'azienda universalmente riconosciuti;
- premiare le imprese più virtuose che accettano rigorosi parametri di qualità attraverso adeguata informazione e promozione presso il pubblico ed i consumatori;
- consentire alle imprese che vorranno fregiarsi del marchio di competere con strumenti più efficaci sia a livello locale che globale;
- premiare le imprese che più rispettano l'ambiente, la salute dei propri dipendenti, le risorse naturali ed energetiche, lo sviluppo sostenibile, la qualità dei prodotti.

Un'indagine realizzata dal Centro Studi Unioncamere del Veneto conferma che la maggioranza delle imprese intervistate ritiene che il marchio collettivo può essere un mezzo importante per distinguere e valorizzare le specificità e le tradizioni dei prodotti e dei servizi veneti e per favorire l'aggregazione regionale a livello economico-produttivo. A ciò si aggiunga la positiva valutazione sui valori etico-morali che tale legge potrebbe meglio garantire. Il marchio collettivo è, inoltre, considerato dalle aziende uno strumento per favorire il rapporto leale fra aziende e consumatori, dare maggiore forza alle esportazioni e attrarre investimenti.

Nel dettaglio dei singoli articoli:

- l'articolo 1 definisce le finalità e le azioni dell'intervento legislativo, che nella presente relazione sono state delineate in maniera più analitica;
- l'articolo 2 istituisce il marchio di qualità con indicazione d'origine, "Qualità Veneto", e chiarisce l'ambito di applicazione della legge in relazione alla vigente disciplina legislativa nazionale e comunitaria in materia di marchi collettivi;
- l'articolo 3 descrive l'ambito di applicazione;
- l'articolo 4 attribuisce la titolarità di tale marchio alla Regione del Veneto;
- l'articolo 5 definisce le linee generali del programma aperto di controllo della qualità e della responsabilità sociale d'impresa a cui devono sottoporsi tutti i prodotti/servizi che intendano fregiarsi del marchio di qualità con indicazione d'origine;
- l'articolo 6 precisa i poteri programmatori attribuiti alla Regione del Veneto in materia di marchio di qualità con indicazione d'origine;
- l'articolo 7 attribuisce alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la nomina del Comitato per la qualità, l'organismo al quale vengono attribuiti i poteri di indirizzo e coordinamento delle attività relative alla gestione e promozione del marchio di qualità con indicazione d'origine e ne definisce le competenze;
- l'articolo 8 attribuisce alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la nomina delle Commissioni tecniche incaricate di predisporre i disciplinari, i regolamenti d'uso ed i programmi annuali per la pubblicizzazione delle singole categorie di prodotti/servizi che possono fregiarsi del marchio di qualità con indicazione d'origine e ne definisce le competenze;
- l'articolo 9 stabilisce che l'elaborazione del disciplinare è condizione indispensabile per autorizzare l'uso del marchio di qualità e che la relativa competenza spetta alle Commissioni tecniche, così come definite all'articolo 8. Il comma 2 individua nel Comitato per la qualità, l'organismo deputato all'approvazione del disciplinare;
- l'articolo 10 dispone che il diritto all'utilizzo del marchio è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che rispettano il disciplinare previsto all'articolo 9 e che spetta alla Giunta regionale l'approvazione della procedura di utilizzo e delle modalità di concessione in uso del marchio stesso;
- l'articolo 11 descrive le iniziative che possono essere attuate direttamente dalla Regione del Veneto ovvero da Enti incaricati da quest'ultima, per sostenere la diffusione del marchio di qualità con indicazione d'origine;
- l'articolo 12 attribuisce alla Giunta regionale la competenza a concedere contributi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea sugli aiuti di Stato, previa determinazione dei relativi criteri, sentita la competente Commissione consiliare;
- l'articolo 13 stabilisce che, previa intesa, presso Unioncamere del Veneto siano tenuti l'elenco dei licenziatari, il registro dei disciplinari di produzione e la raccolta dei regolamenti d'uso del marchio;
- l'articolo 14 prevede le attività di vigilanza che la Regione Veneto od altro soggetto pubblico con questa convenzionato, devono porre in

- essere per assicurare il corretto utilizzo e prevenire la contraffazione del marchio di qualità con indicazione d'origine;
- l'articolo 15 definisce le sanzioni amministrative previste per l'abusivo o l'indebito utilizzo del marchio o per le violazioni delle disposizioni del disciplinare;
- l'articolo 16 dispone l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un regolamento recante le disposizioni esecutive e di attuazione della legge;
- l'articolo 17 elenca le norme previgenti che vengono abrogate con la presente legge;
- l'articolo 18 assicura la copertura finanziaria alla legge;
- l'articolo 19 disciplina l'efficacia della presente legge ai sensi della normativa comunitaria in materia e gli adempimenti imposti da quest'ultima in relazione alle misure di cui all'articolo 11.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta dell'8 maggio 2013, ha espresso, a maggioranza parere favorevole al testo modificato che si allega.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi Lega Nord-Liga Veneta Padania (Baggio e Toscani), Popolo della Libertà (Mainardi) e Misto (Sandri). Astenuti i rappresentanti dei gruppi Partito Democratico Veneto (Fasoli, Bortoli e Niero).”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Roberto Fasoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

devo esordire dicendo una cosa: mi dispiace molto che questo provvedimento, che si trascina dal 28 aprile 2010, e arriva in Aula dopo oltre tre anni, abbia avuto una vita così accidentata e sia stato discusso da così poche persone, nonostante sia stato firmato da tutto il Gruppo della Lega, compreso, in origine, il Presidente Zaia, e ci si appresti ora a licenziarlo senza tenere conto di una serie di fatti che io vorrei sottoporre all'attenzione del Consiglio.

Inizio ricordando che il 28 aprile 2010 il provvedimento viene depositato tra i primi atti di questa Legislatura a firma di tutto il Gruppo della Lega. Su questo provvedimento abbiamo fatto innumerevoli riunioni di Commissione, con audizioni delle parti sociali e dalle audizioni è emersa una cosa assolutamente evidente: il soggetto più interessato, al di là dei proponenti e del primo firmatario, l'assessore Ciambetti, che non si è mai visto in nessuna discussione, era il soggetto Unioncamere del Veneto, con il suo direttore Bellati, persona assolutamente stimabile e documentata, che ha lavorato molto sul provvedimento, ha insistito, ha fatto fare analisi, studi e ricerche, ma senza tenere conto di alcuni problemi, che pure abbiamo cercato di correggere nel corso della discussione, che sono a mio parere rilevanti e sono stati sollevati, a più riprese, nel corso del dibattito anche dalla struttura della Regione.

Dal dibattito in Commissione, tolto il Presidente di Commissione, Luca Baggio, il consigliere Sandri, con il quale ho fatto parte di un gruppo di lavoro che ha incontrato il direttore Bellati e il suo staff per cercare di capire come la norma possa essere articolata per non contraddire le norme costituzionali e quelle del trattato di funzionamento sull'Unione Europea, non c'è stato un essere umano che si sia interessato del provvedimento. E lo dico avendo fatto osservare che una delle cose iniziali, che non deponavano certo a favore della approvazione serena del progetto di legge, era la carica ideologica che era stata inserita dalla Lega sulla scorta della campagna elettorale “Prima il Veneto”, come se con vent'anni di distanza firmare tutti un provvedimento con il marchio ombrello Veneto fosse una passeggiata e fosse un segno di attenzione concreta alla nostra Regione.

È stato fatto osservare da me, e condiviso anche dal dottor Bellati quando ci siamo incontrati con lui parlandone sinceramente, che un provvedimento del genere per avere una qualche possibilità, oltre ai problemi tecnici che adesso illustrerò, avrebbe avuto senso se fosse stato costruito e sottoscritto con un consenso trasversale e diffuso, non etichettato e portato avanti come un provvedimento che aveva un forte sapore ideologico identitario. Al punto tale, ripeto, che l'abbandono del provvedimento alle sue sorti da parte dei proponenti è stato talmente plateale, che se non l'avesse adottato il consigliere Sandri, ancorché uscito dal Gruppo di provenienza, sarebbe rimasto in orfanotrofio, perché nessuno ne rivendicava più la paternità, al punto tale che il padre era diventato Bellati.

Perché noi abbiamo provato a lavorare su questo provvedimento? Perché in sé la promozione della qualità del prodotto e la tutela del consumatore sono obiettivi assolutamente condivisibili. Così come è condivisibile lo sforzo che abbiamo cercato di fare insieme al collega Sandri per introdurre tra le norme per acquisire il marchio di qualità, oltre al rispetto di tutte le norme comunitarie che sono già molto selettive, quelle in aggiunta, lo diceva il collega Sandri nella conclusione della sua introduzione, che riguardano la responsabilità sociale. Guardate che questo significa alzare ulteriormente l'asticella per accedere al riconoscimento del marchio di qualità.

Dove sta il problema? A chi si applica questo marchio? L'unico esempio approvato dall'Unione Europea è il marchio “Qualità - Alto Adige”. Sandro Sandri non ha ricordato che una delle condizioni dell'Europa per approvare il marchio “Qualità Alto Adige” è che l'accesso al marchio di qualità sia consentito a tutte le aziende dell'Unione Europea che rispettano il disciplinare, ottenendo, di conseguenza, la facoltà di scrivere sotto la parola “qualità” il luogo di provenienza, cambiando Alto Adige in Austria, Danimarca e cambiando i colori del simbolo che è stato rigorosamente disciplinato.

Una delle ragioni per cui è stato prodotto questo disegno di legge viene quindi a cadere perché il disciplinare qualità Veneto, ancorché tradotto come vorrebbe il consigliere Valdegamberi in inglese, non è ammissibile dentro lo schema della Comunità Europea, perché nel momento in cui la condizione per approvarlo è che vi possano accedere tutte le aziende, una delle ragioni della qualità che contraddistingue i nostri prodotti è scemata, perché qualsiasi azienda europea che produca rispettando il disciplinare lo può adoperare.

Seconda osservazione, l'Alto Adige lo applica ai prodotti agroalimentari. Tenete conto che noi nel provvedimento facciamo riferimento a delle norme, che poi con alcuni emendamenti si propongono di correggere, per le quali abbiamo già dei prodotti di qualità verificata nel settore agroalimentare e non a caso ieri quando abbiamo incontrato i dirigenti dell'agricoltura ci hanno spiegato che il loro marchio si chiamava di “qualità verificata”, perché il riferimento al territorio è una delle condizioni che contrastano con gli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

La cosa non è che non sia stata segnalata, perché l'ufficio legislativo della nostra Regione era ben cosciente di questi limiti, ma lo erano anche i proponenti perché il dottor Bellati, fin dal primo momento, si è portato dietro due report di Arianna Vettorel, il primo intitolato “Marchio ombrello regionale con indicazione di provenienza geografica. Le possibilità legate al federalismo fiscale e la compatibilità con il diritto dell'Unione

Europea”, il secondo report “Marchio ombrello regionale con l’indicazione di provenienza geografica. Un’analisi comparata supportata da una notevole documentazione. Ma chi legge questi report redatti dalla dottoressa Vettorel troverà un uso assolutamente largo di condizionali: “si potrebbe, si dovrebbe” perché fa riferimento a due argomenti che sono contrastanti con l’Unione Europea: il principio della libera circolazione delle merci e della concorrenza e il principio del finanziamento ai prodotti nazionali delle imprese, che è regolato, come voi sapete da normative molto rigorose.

Io ho l’impressione, ripeto, che noi ci accingiamo a varare un provvedimento senza tenere conto di alcuni rilievi che nel passato erano molto più di manica larga, mi permetto di dire. e forse qualcuno è passato nella disattenzione. Ma oggi serve maggiore precisione, specie dopo la lettura della scheda ATN, che dice espressamente, seppur nel linguaggio ovviamente cauto che deve usare il legislativo, “come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 368/2008, la disciplina dei segni distintivi incide su una molteplicità di interessi e pertanto interferisce in una molteplicità di materie, tra le quali in particolare della concorrenza e l’ordinamento civile, entrambe di competenza esclusiva statale...” e poi prosegue dicendo: “Sembra opportuno valutare la compatibilità delle disposizioni relative al marchio con i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo sotto il profilo della tutela...” e posso andare avanti.

Allora, queste norme scritte dal nostro ufficio legislativo, che ovviamente non ha il potere di veto sugli atti legislativi che fa il Consiglio, però vorrei fare osservare, sommessamente, ai proponenti che, in più occasioni, e non lo dico qui per la presenza di autorevoli rappresentanti di questo ufficio della nostra Regione, il parere dell’ufficio legislativo si è rivelato fondato. Ciò, quantomeno, consiglierebbe, secondo me, di ascoltarlo. Non fosse altro perché a me dispiacerebbe, e lo dico con grande sincerità anche se so che molti non lo credono, aggiungere un altro esempio di impugnazione di un nostro provvedimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la Corte Costituzionale. E mi spiacerrebbe che qualcuno si domandasse se in Regione Veneto ci sono o meno persone che leggono le sentenze della Corte Costituzionale.

Io ve ne cito tre che mi sono state fornite a richiesta dall’Ufficio assistenza legislativa. La sentenza n. 86 del 18 aprile 2012 contro la Regione Marche; la sentenza conclude dicendo espressamente: “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7”, invocando quali norme? L’articolo 117 e l’articolo 120, comma primo, della Costituzione, più gli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che non sono facilmente valicabili. Guardate che le sentenze sono ampiamente argomentate e documentate.

Presidente, capisco che a qualcuno possa dar fastidio e protesti e quindi la ringrazio della cortesia per tentare di riportare un po’ di ordine e di attenzione, ma questo atteggiamento fa il paio con la scarsa attenzione che abbiamo avuto in Commissione su questo provvedimento, cioè uguale a zero. Ora il provvedimento è arrivato in Aula senza una grande discussione collegiale. Non è però una buona ragione perché noi licenziamo dei provvedimenti che, ripeto, non sono sbagliati nelle ambizioni ma rischiano di non passare il vaglio nazionale e quindi anticipo una richiesta finale che farò a nome del Gruppo, riguardiamolo in Commissione tenendo conto delle sentenze, capendo se ci sono le condizioni per evitare una situazione di impugnazione.

La seconda sentenza della Corte Costituzionale che segue non di tanto tempo questa prima è del 17 luglio dell’anno scorso, sentenza n. 191 contro la Regione Lazio. La sentenza si chiude dichiarando l’illegittimità costituzionale della legge regionale 5 agosto 2011, n. 9, intitolata “Istituzione dell’elenco regionale Made in Lazio-Prodotto in Lazio”. Non contenta la Regione Lazio ha fatto un altro provvedimento e, non a caso, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 66 dell’8 aprile 2013, dichiara l’illegittimità costituzionale della legge regionale 28 marzo 2012, n. 1 recante “Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari...” Devo andare avanti?

La mia domanda non è una domanda emendativa di singoli aspetti; la mia domanda è: perché il Consiglio regionale del Veneto non deve cautelarsi contro il rischio di impugnazione della norma riguardandola con maggiore attenzione?

Tenete conto, colleghi, che la Corte Costituzionale, con le sue sentenze, ha fatto ritirare norme analoghe alla Sicilia e ad altre Regioni. Ed altri Paesi europei, che le hanno avute approvate le hanno avute approvate in ragione delle condizioni che dicevo prima, che in qualche modo per i proponenti svuotano il motivo di essere del provvedimento. Perché se al marchio di qualità, come condizione per la sua approvazione, possono accedere tutti finisce la ragione della specificità veneta in considerazione del fatto che dicevo prima.

Tra l’altro mettiamo che ci proponiamo di spendere un milione di euro e impegniamo la Camera di Commercio in modo molto pesante; se leggete la legge, infatti, vedrete che prevediamo che vadano fatti disciplinari per ogni tipo di prodotto. Vi lascio immaginare quanto sia difficile fare i disciplinari per i servizi, perché farlo per una fragola o per un vino forse è relativamente complicato, ma non difficilissimo o impossibile ma per un servizio di qualità prodotto sotto il marchio Veneto diventa estremamente difficile. E poi l’insieme delle norme, ripeto, che abbiamo pure aggiunto, nel tentativo di renderlo qualcosa di più qualitativo rispetto alle norme comunitarie, probabilmente complica ulteriormente la vicenda. Io stesso, non avendo letto le sentenze della Corte Costituzionale che sono molto recenti e successive, alcune, alla definitiva stesura, ho collaborato alla proposta: le avessi conosciute mi sarei fermato prima.

Presidente, non vedo purtroppo il primo firmatario, quindi chiedo a quelli che sono più esperti di me come si procede; se si vuole andare avanti non faremo una azione emendativa articolo per articolo, ma se lo leggete tutte le volte in cui si fa riferimento alla territorialità, vi renderete conto che esponiamo il provvedimento all’impugnazione e laddove noi invece diciamo che il marchio è utilizzabile da tutti quelli che rispettano il disciplinare, praticamente dettiamo una norma per ogni tipo di prodotto che ha una valenza potenzialmente europea e che ha poco a che vedere con il Veneto, perché possono accedervi tutte le aziende. C’è scritto anche nell’allegato che ci ha consegnato il dottor Bellati; se volete ve lo leggo testualmente laddove c’è l’espressione delle motivazioni con le quali la Commissione Europea di Bruxelles approva il provvedimento per gli “aiuti di Stato alla Provincia autonoma di Bolzano” e spiega perché lo ammette e a quali condizioni, che sono alla fine svuotanti della ragione per cui noi lo vorremmo istituire.

La domanda è: “Possiamo riguardarlo con l’aiuto dell’ufficio legislativo e con l’aiuto anche di altri settori?” Lo chiedo perché negli ultimi giorni si sono verificate delle cose che non conoscevo. Si sono rivolti a noi i rappresentanti dell’agricoltura allarmati perché abolivamo il lavoro che loro avevano fatto; si sono rivolti a noi quelli del turismo allarmati perché noi andiamo a compromettere parte del loro lavoro.

È vero che ci sono ottomila condizioni per l’entrata in vigore del provvedimento; infatti all’ultimo articolo, il 19, si dice espressamente: “Gli effetti della presente legge decorrono dalla pubblicazione dell’avviso dell’esame positivo della Commissione Europea”. Il che vuole dire che la norma vale se la Commissione Europea dice che vale. Ma con queste sentenze della Corte Costituzionale, ripeto, mi piacerebbe che facessimo, com’è stato fatto per altri marchi che il Veneto ha adoperato, penso a “Qualità verificata”, tutto un lavoro istruttorio anche con il Parlamento nazionale per evitare di aggiungersi alle tante Regioni che hanno fatto provvedimenti di questa natura e poi se li sono visti cassare.

Quindi la nostra non è un'ostilità di principio ai propositi che sono stati descritti, non fosse altro perché nella relazione di maggioranza viene citato Stiglitz che è un esponente della sinistra democratica americana, fatto che mi costringerebbe ad avere un atteggiamento di riguardo almeno verso la relazione che ha fatto il collega Sandri. Però, ripeto, non è sufficiente perché a me dispiace, essendo un rappresentante di questa Regione, che la mia Regione possa essere considerata distratta o che, peggio ancora, le strutture della Regione, in questo caso l'ufficio legislativo, possano essere accusate di non avere segnalato - cosa invece che hanno fatto in modo disciplinato e preciso con il rispetto dei ruoli di ciascuno - che i provvedimenti di questa natura erano assoggettabili a ricorso sia in sede nazionale attraverso la Corte Costituzionale, sia in sede europea.

Vedete voi. A me pare che potremo fare altre cose a sostegno della qualità in Veneto senza avventurarci in questo provvedimento, in ogni caso mi parrebbe più sensato che lo riguardassimo con gli occhi aggiornati all'oggi e alle disposizioni vigenti prima di prendere una decisione votando l'articolato.

Capisco il significato politico, ma di fare "leggi bandiera" che non hanno efficacia credo che questo Consiglio regionale non ne abbia francamente bisogno.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 30/2005 è il seguente:

“Art. 1. Diritti di proprietà industriale

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n. 30/2005 è il seguente:

“Art. 11. Marchio collettivo

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo degli artt. 19, comma 2, e 54, comma 2, dello Statuto è il seguente:

“Art. 19 - Autonomia legislativa e regolamentare.

2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare, salvo i casi in cui la legge regionale ne demandi l'esercizio alla Giunta regionale.”.

“Art. 54 - Funzioni della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale delibera:

- a) i regolamenti, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi regionali;
- b) i progetti di legge, di regolamento e le proposte di provvedimento da presentare al Consiglio regionale;
- c) l'impugnazione di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale, anche su iniziativa del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
- d) le nomine e le designazioni che la legge le attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;
- e) ogni altro atto ad essa attribuito dallo Statuto e dalle leggi regionali.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione artigianato